

Relazione di maggioranza al Progetto di Legge “Modifica della Legge 21 gennaio 2004 n. 6 - Inalienabilità dei terreni di proprietà pubblica e disciplina delle permutate”, esaminato dalla Commissione in sede referente in data 1 marzo 2010.

Eccellenze, Signori Segretari di Stato, On.li Colleghi,

lo scorso primo marzo la Commissione IV ha esaminato in sede referente il Progetto di Legge per la modifica delle norme che definiscono tipologie e regole di cessione dei terreni di proprietà dell'Eccellentissima Camera e degli Enti pubblici, dopo che il Consiglio Grande e Generale lo ha licenziato in prima lettura in data 19 marzo 2009, assegnandolo appunto all'esame della Commissione IV.

L'impianto del progetto di legge, così come presentato all'Aula in prima lettura, era sorretto da una duplice motivazione: in primo luogo, confermare con maggior chiarezza il disposto dell'art. 1 della legge 21 gennaio 2004 n. 6 “Inalienabilità dei terreni di proprietà pubblica e disciplina delle permutate”, dove si afferma che sono inalienabili i terreni di proprietà dello Stato e degli Enti Pubblici, fatte salve le esclusioni già vigenti e relative ai terreni ad uso artigianale, industriale ed abitativo, nonché ad aree di piccola dimensione prive di interesse pubblico. In secondo luogo, modificare il tipo di maggioranza richiesta in Consiglio Grande e Generale all'atto della votazione della proposta di cessione di terreni pubblici, passando dalla maggioranza qualificata dei due terzi alla maggioranza assoluta degli aventi diritto.

I lavori della Commissione, impegnata nell'analisi del progetto di legge in sede referente, si sono concentrati sul testo emendato dal Governo all'art. 1. Le modifiche fra la proposta di legge depositata e l'emendamento presentato si possono così riassumere: mentre viene mantenuta la conferma del disposto dell'art. 1 della legge 21 gennaio 2004 n. 6 “Inalienabilità dei terreni di proprietà pubblica e disciplina delle permutate”, comprese le deroghe al principio generale già descritto sopra, si introduce la modifica del quorum necessario in Consiglio Grande e Generale limitatamente alle sole aree ad uso artigianale, industriale e servizi (queste ultime solo se connesse ad attività industriali ed artigianali), escludendo, rispetto alla prima formulazione, le aree ad uso abitativo - residenziale.

In sede di dibattito, precedente all'esame dell'articolato, sono stati formulati due diversi e sostanziali giudizi in merito alla proposta di legge: dai Commissari appartenenti alle forze di minoranza è stato criticato il tentativo di limitare la facoltà del Consiglio

Grande e Generale di decidere a grande maggioranza l'uso responsabile dei terreni di proprietà pubblica.

Alcuni Commissari di maggioranza hanno osservato che la proposta di legge in esame contiene innanzitutto la volontà di proporre la fedele riformulazione dell'art.1 della legge 21 gennaio 2004 n. 6; in secondo luogo la proposta di modificare il quorum da due terzi alla maggioranza assoluta degli aventi diritto è motivata dal fatto di veder garantito il buon esito del processo, tuttora in corso, di reperimento ed assegnazione di nuove aree produttive alle realtà che da diversi anni hanno dimostrato oggettive necessità di ampliamento e sicure garanzie di affidabilità.

Il brevissimo esame dell'articolato si è risolto in tre votazioni, all'interno delle quali i singoli articoli sono stati approvati a maggioranza.

Eccellenze, Signori Segretari di Stato, On.li Colleghi,
nella speranza di aver contribuito ad illustrare quanto discusso dalla Commissione IV in sede referente, chiedo al Consiglio Grande e Generale di approvare definitivamente la proposta di legge in discussione.

- Relatore di Maggioranza -
Filippo Tamagnini